

Circolare per la Clientela - 28.11.2018, n. 21

Tax credit pubblicità: pubblicato elenco di chi può fruire del beneficio –

Le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate sull'Art Bonus –

ENEA: on line il sito per trasmettere i dati degli interventi di risparmio energetico –

Le agevolazioni per la fabbrica intelligente –

La tassazione della plusvalenza sul box pertinenziale - Antiriciclaggio: stop libretti al portatore.

Publicato l'elenco degli operatori economici che potranno beneficiare del tax credit pubblicità, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'Art Bonus, è possibile trasmettere sul sito dell'ENEA i dati relativi agli interventi di risparmio energetico, le agevolazioni per PMI e professionisti operanti al Sud per avviare programmi di investimento innovativi, la tassazione della plusvalenza sul box pertinenziale ceduto prima dei 5 anni dall'acquisto, antiriciclaggio: al 31 dicembre stop ai libretti al portatore: questi i principali argomenti trattati dalla Circolare

Soggetti interessati

IMPRESE	PROFESSIONISTI	PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">- Tax credit pubblicità: pubblicato l'elenco degli operatori economici- Le risposte dell'Agenzia delle Entrate in materia di Art Bonus- ENEA: on line il sito per la trasmissione dati relativi agli interventi di risparmio energetico- Agevolazioni in favore di PMI e professionisti al Sud per transitare verso la "fabbrica intelligente"	<ul style="list-style-type: none">- Tax credit pubblicità: pubblicato l'elenco degli operatori economici- Agevolazioni in favore di PMI e professionisti al Sud per transitare verso la "fabbrica intelligente"	<ul style="list-style-type: none">- Le risposte dell'Agenzia delle Entrate in materia di Art Bonus- ENEA: on line il sito per la trasmissione dati relativi agli interventi di risparmio energetico- Box pertinenziale: confermata la tassazione sulla plusvalenza se ceduto singolarmente prima dei 5 anni dalla data di acquisto- Antiriciclaggio: cessa il 31 dicembre 2018 la vita dei libretti al portatore

SOMMARIO

2

- 1. TAX CREDIT PUBBLICITA': PUBBLICATO L'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI**
- 2. LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI ART BONUS**
- 3. ENEA: ON LINE IL SITO PER LA TRASMISSIONE DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO**
- 4. AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI PMI E PROFESSIONISTI AL SUD PER TRANSITARE VERSO LA " FABBRICA INTELLIGENTE"**
- 5. BOX PERTINENZIALE: CONFERMATA LA TASSAZIONE SULLA PLUSVALENZA SE CEDUTO SINGOLARMENTE PRIMA DEI 5 ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO**
- 6. ANTIRICICLAGGIO: CESSA IL 31 DICEMBRE 2018 LA VITA DEI LIBRETTI AL PORTATORE**

1. TAX CREDIT PUBBLICITA': PUBBLICATO L'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il 21 novembre 2018 è stato pubblicato sul sito del Governo - Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'elenco degli operatori economici che hanno presentato la domanda e che potranno beneficiare del bonus fiscale.

In data 26 novembre il Dipartimento ha fornito il seguente chiarimento, di cui si riporta il testo integrale:

"A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si precisa che l'elenco pubblicato il 21 novembre 2018 riguarda esclusivamente i soggetti che hanno "prenotato" il credito di imposta per l'anno 2018, con l'ammontare del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

I dati relativi agli investimenti incrementali effettuati nell'anno 2017 saranno comunicati al Dipartimento dall'Agenzia delle Entrate dopo il 31 gennaio 2019, insieme ai dati definitivi relativi agli investimenti incrementali realmente effettuati nell'anno 2018, che saranno acquisiti dall'Agenzia dal 1° al 31 gennaio 2019, con le conferme dell'importo "prenotato".

L'ammontare del credito effettivamente fruibile, pertanto, sarà disposto per entrambe le annualità dopo il 31 gennaio 2019 con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e gli elenchi dei beneficiari e degli importi concessi a ciascuno saranno pubblicati sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

Solo a seguito di tale provvedimento si potrà usare il credito in compensazione, secondo le regole generali dei crediti di imposta".

Il Dipartimento ha reso noto che sono state presentate in totale 6.781 istanze inviate soprattutto da piccole e medie imprese, da microimprese e da start-up innovative.

Il Dipartimento ha reso noto che le istanze presentate generano un fabbisogno finanziario ampiamente superiore agli stanziamenti che la legge ha finalizzato a questa misura per l'anno 2018 (€ 12.500.000 per gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e televisioni locali, ed € 30.000.000 per gli investimenti incrementali sulla stampa, cartacea e online) per cui le compensazioni che potranno essere riconosciute a ciascuno deriveranno dal riparto percentuale che è stato operato tra fabbisogno e stanziamento.

2. LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI ART BONUS

L'art. 1 del D.L. 83/2014 (con modifiche della legge 106/2014) ha istituito un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e titolari di reddito d'impresa per:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi di appartenenza pubblica (vedi D.Lgs. 42/2004);
- sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri della tradizione;
- sostegno delle istituzioni concertistiche, dei teatri nazionali e delle imprese di produzione teatrale e di danza;
- realizzazione di nuove strutture e potenziamento di quelle esistenti di enti ed istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che svolgono attività di spettacolo;
- interventi di restauro/conservazione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari/affidatari del bene stesso.

Su questa base l'Agenzia delle Entrate ha fornito due diversi pareri in merito alla fruibilità dell'Art Bonus.

Con la Risposta n.78 ha stabilito che, per una Fondazione di diritto privato, senza fini di lucro, istituita da enti quali il MIBAC, la Regione, l'Università ed altre Fondazioni, la cui attività consiste nell'istituire laboratori per le conservazione e la diagnosi sui beni culturali, nonché nella manutenzione ed il restauro di beni mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio della stessa Fondazione, sono ammissibili al beneficio dell'Art Bonus solamente le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione, protezione e restauri dei beni culturali pubblici; non sono da considerarsi ammissibili le erogazioni liberali destinate al sostegno generico della Fondazione. L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, rilevato che tale Fondazione è un centro di formazione e ricerca e non può essere assimilati ad un istituto/luogo della cultura di appartenenza pubblica.

Con la Risposta n.81 è stato dato parere positivo, dopo aver richiesto un parere al Ministero dei Beni e delle attività culturali, all'istanza di interpello presentata da un Comune proprietario di una chiesa che necessita di lavori di restauro. L'Agenzia delle Entrate ha infatti stabilito che "le erogazioni liberali destinate al restauro dell'edificio monumentale sono ammissibili al beneficio dell'Art Bonus dal momento che il bene culturale è di proprietà del Comune e che gli interventi così come prospettati nell'istanza rientrano tra quelli espressamente previsti dalla legge, vale a dire interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici".

4 3. ENEA: ON LINE IL SITO PER LA TRASMISSIONE DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

E' online il sito <https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp> dedicato esclusivamente agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia ammessi alla detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'art. 16 bis del DPR 971/86 e successive modifiche. Il sito consente l'invio delle dichiarazioni per i lavori completati nel 2018.

L'Agenzia delle Entrate rende noto che *" per gli interventi che comportano un risparmio energetico, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori realizzati i, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici. L'invio della documentazione va effettuata, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo , attraverso il sito. Solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (data in cui il sito è stato messo a disposizione degli utenti) il termine dei 90 giorni decorre da quest'ultima data (21 novembre 2018) "*.

I principali interventi agevolabili riguardano:

- Gli involucri con riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali (cd. "cappotto") e pareti orizzontali (coperture, pavimenti). Il limite di spese massimo fiscalmente detraibile ammonta ad 60.000 euro (in questo caso l'Agenzia delle Entrate nella Guida sul risparmio energetico ricorda che: *" la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell'involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegue un risparmio energetico"*);
- Installazione pannelli solari (limite di spesa fiscalmente detraibile euro 60.000);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per un valore massimo fiscalmente detraibile pari ad euro 30.000;
- Schermature solari per un massimo di spesa detraibile pari ad euro 60.000;
- Generatori di calore alimentati da biomasse combustibili per una spesa massima fiscalmente detraibile pari ad euro 30.000.

5 4. AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI PMI E PROFESSIONISTI AL SUD PER TRANSITARE VERSO LA "FABBRICA INTELLIGENTE"

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale che fissa le modalità di presentazione della domanda per ottenere le agevolazioni previste dal decreto del 9 marzo 2018 in favore delle PMI e dei liberi professionisti operanti nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che intendono avviare programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, riconducibili all'area tematica "Fabbrica intelligente".

La misura è prevista per sostenere gli investimenti innovativi che consentono di unire componenti fisiche e digitali del processo produttivo ed è tesa a favorire l'acquisto di macchinari nuovi, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze collegati all'utilizzo dei tali beni materiali.

Con il decreto del 9 marzo 2018 il MISE ha stanziato 341,4 milioni di euro concessi come contributi in conto impianti e finanziamenti a tasso zero al fine di consentire alle imprese e ai liberi professionisti residenti al Sud di acquistare macchinari innovativi, secondo il piano nazionale impresa 4.0, per lo svolgimento delle attività manifatturiere di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2007, con esclusione dei programmi di investimento inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

4.1 Come e quando presentare la domanda

Per accedere alle agevolazioni è possibile presentare la domanda a partire dal 29 gennaio 2019, esclusivamente in modalità telematica attraverso l'apposita sezione "Macchinari innovativi" del sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. L'impresa o il libero professionista che intendono partecipare dovranno possedere una casella PEC e la carta nazionale dei servizi.

Ai fini dell'accesso, l'impresa o il libero professionista interessato sono tenuti a presentare:

- domanda di agevolazione, redatta secondo il modello presentato nell'allegato n. 1 al decreto;
- piano di investimento, anch'esso redatto in base al modello descritto dall'allegato n. 2 decreto;
- perizia giurata rilasciata da un professionista iscritto all'albo che descriva in modo puntuale le tecnologie e le caratteristiche tecniche degli investimenti e ne attesti la rispondenza ai sistemi o alle tecnologie riconducibili all'area tematica "Fabbrica intelligente" della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria del soggetto proponente, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;

- nel caso in cui il soggetto proponente sia associato/collegato, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005;
- eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere indicati in modo da identificare puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche;
- nel caso di imprese individuali, società di persone o liberi professionisti, le due ultime dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle entrate complete di tutti i prospetti e della relativa attestazione di avvenuta presentazione, nonché, qualora disponibile, l'estratto del libro degli inventari.

La domanda deve essere presentata mediante accesso al portale del MISE con la Carta nazionale dei servizi da parte del legale rappresentante del soggetto proponente, il quale, una volta effettuato l'accesso, potrà eventualmente delegare ad un altro soggetto il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. La domanda e gli allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda, pena l'improcedibilità della stessa.

Le operazioni per la presentazione della domanda e l'ammissione sono suddivise secondo il seguente scadenziario:

- **9 gennaio 2019 dalle ore 10.00:** verifica del possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni di accesso e utilizzazione della procedura informatica;
- **10 gennaio 2019 dalle ore 10.00:** compilazione della domanda online, generazione del modulo di domanda compilato in formato pdf; il pdf firmato digitalmente, deve essere caricato nel sistema che conseguentemente rilascia il "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio;
- **29 gennaio 2019 dalle ore 10.00:** inoltro della domanda di accesso; in questa fase il soggetto proponente accede alla procedura informatica e immette il codice di predisposizione della domanda assegnato, costituente formale invio della domanda; a tal punto il sistema rilascia una attestazione di avvenuto invio.

Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione.

Nella fase istruttoria verrà valutata la presenza in ciascun progetto di una serie di requisiti, come la fattibilità tecnica, la sostenibilità economica dell'investimento e la qualità della proposta progettuale.

Per ogni ulteriore informazione in merito al bando, alla presentazione delle domande e ai modelli della documentazione da allegare, si rimanda al sito istituzionale del Ministero.

5. BOX PERTINENZIALE: CONFERMATA LA TASSAZIONE SULLA PLUSVALENZA SE CEDUTO SINGOLARMENTE PRIMA DEI 5 ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO

La cessione di una pertinenza unitamente all'abitazione principale entro 5 anni dall'acquisto non genera alcuna plusvalenza nel rispetto dell'art. 67 del TUIR che recita: "*le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliare urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari*".

Diverso è il caso in cui la sola pertinenza venga ceduta singolarmente e separatamente dall'abitazione principale prima dei 5 anni. In questo caso l'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n.83 ha affermato che la plusvalenza derivante dalla cessione infraquennale del box auto separatamente, costituisca reddito diverso ai sensi del citato art. 67 del TUIR e per tale motivo, soggetto a IRPEF.

In quest'ultimo caso viene proprio a mancare il vincolo di strumentalità funzionale della pertinenza rispetto al bene principale, venendo meno a quanto disciplinato dall'art. 10 del TUIR, cioè, che le pertinenze devono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliare adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

In ultimo, si ricorda che la cessione di una pertinenza singolarmente prima dei 5 anni, comporta la perdita delle agevolazioni fiscali previste in materia di prima casa ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

6. ANTIRICLAGGIO: CESSA IL 31 DICEMBRE 2018 LA VITA DEI LIBRETTI AL PORTATORE

Con il comunicato del 22 novembre 2018 n. 187, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha decretato ufficialmente l'estinzione dei libretti al portatore bancari o postali, ovvero dei libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico.

L'obbligo di estinzione è stato previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio rubricato "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" come modificato dal decreto n. 90/2017 che ha recepito la IV direttiva in materia di antiriciclaggio.

Con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del decreto n. 90) banche e Poste italiane devono emettere unicamente libretti di deposito nominativi. Sempre dal 4 luglio 2017, i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.

L'estinzione dei libretti che decorre dal 31 dicembre prossimo è conforme alle indicazioni offerte dagli organismi internazionali che si occupano di redigere regole e linee guida per proteggere l'economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo raccomandavano di limitare gradualmente l'impiego di strumenti finanziari e titoli al portatore.

Il Ministero, nel suo comunicato, fornisce le indicazioni su come dovranno procedere coloro che posseggono libretti al portatore soggetti all'estinzione.

8 Entro il 31 dicembre 2018 il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che hanno emesso il libretto e decidere se:

- convertire il libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
- trasferire l'importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
- liquidare in contanti il saldo del libretto.

Coloro che non procederanno all'estinzione entro la data del 31 dicembre 2018, non potranno più utilizzare i libretti al portatore; banche e Poste italiane non potranno infatti procedere a soddisfare richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l'obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno tenute a comunicare l'inadempimento al Ministero dell'economia e delle finanze, che applicherà al portatore "fuori tempo massimo" una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.

Banche e Poste italiane S.p.A. si attiveranno a dare la massima informazione e diffusione alle disposizioni in materia di estinzione dei libretti al portatore, ricordando ai clienti l'importanza di rispettare i termini stabiliti dalla legge.